



Rif. Prot.41339/05

Pesaro, 13 dicembre 2005

Al Servizio 4.1  
Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
Sede

OGGETTO: parere in merito localizzazione canile in zona agricola.

Con riferimento al quesito rivoltomi da Codesto Servizio Urbanistica in data 26 maggio 2005 (a seguito di una richiesta avanzata dal Comune di Cagli con nota prot.6858/05 acquisita il 24.05.2005 al prot. n.41339), in merito alla possibilità di realizzare un “ricovero cani” in zona agricola, si svolgono le seguenti considerazioni di ordine generale:

- l'attività cinotecnica, intesa, ai sensi dell'art.1 della L.349/1993, quale “attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine”, è considerata, dall'art.2, comma 1 della medesima legge, “a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”; coerentemente il comma 2 del suddetto art.2, definisce “... imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.2135 del codice civile” “i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 ...”, fermo restando che, ai sensi del decreto 28.01.1994 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (emanato in base al disposto del comma 3 dell'art.2 della citata legge), “non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità”.
- Proprio in virtù delle suddette definizioni legislative, la giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità urbanistica della localizzazione in zona agricola di strutture destinate al ricovero per cani e riconducibili nella generale categoria dell'attività cinotecnica come definita dalla L.349/1993 (cfr. TAR Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 febbraio 1994, n.27, e TAR Abruzzo, sez. L'Aquila, 4 giugno 2004, n.745).
- D'altro canto, anche nei casi in cui l'utilizzo di un canile non sia riconducibile all'attività imprenditoriale agricola, ma prevalentemente od esclusivamente a finalità di protezione degli animali da affezione o di prevenzione e controllo del randagismo, come nel caso dei canili e dei rifugi (municipali o anche privati) di cui agli artt.3 e 4 della L.R.10/1997 e del relativo



regolamento attuativo 2/2001, è da ritenere che tali strutture di ricovero, in mancanza nel PRG della previsione di una zona specificamente destinata ad esse, siano compatibili con la destinazione urbanistica a zona agricola dell'area in cui insistono, alla luce di un duplice ordine di considerazioni, anche queste avallate dalla giurisprudenza:

- di regola la destinazione a zona agricola di un' area, e fatta salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; la stessa, pertanto, di per sé, non costituisce ostacolo alla installazione di opere, come quelle di cui trattasi, che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino, per ovvi motivi, incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna (così Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n.253; nello stesso senso cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 marzo 1997, n.551 e TAR Lombardia, sez. Brescia, 15 maggio 2003, n.703);
- con riferimento specifico alla legislazione marchigiana, la L.R.13/1990 recante "*Norme edilizie per il territorio agricolo*", consente, all'art.3, comma 1, lett.h), di realizzare nel territorio agricolo le "*opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole*". Si è dell'avviso, in ciò confortati anche da una pronuncia in tal senso del TAR Marche (cfr. sentenza n.954 dell'11 luglio 2001), che anche le strutture adibite a canili, in quanto riconducibili alle finalità di cui alla L.R.10/1997, siano ascrivibili alle opere considerate dalla citata disposizione della L.R.13/1990.

Il Dirigente Del Servizio  
Affari Istituzionali, Generali, Giuridici e Legislativi  
Dott. Andrea Pacchiarotti